

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1397
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Proroga delle provvidenze a favore del teatro

Seduta del 18 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — È imminente la presentazione al Parlamento di un disegno di legge col quale si effettua una completa revisione delle disposizioni riguardanti i settori del teatro, al fine di realizzare una nuova organica disciplina della materia.

Occorre, però, evitare che il periodo di tempo ancora necessario per la emanazione delle nuove norme determini una dannosa interruzione dell'aiuto statale a favore delle attività musicali e teatrali nazionali.

Si è, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, il quale prevede che le provvidenze a favore di attività teatrali e musicali disposte con il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e già prorogate fino al 31 dicembre 1954 con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuino ad applicarsi sino al 30 giugno 1955, con le stesse modalità di erogazione e di controllo stabilite dagli articoli 3 e 4 della predetta legge.

In questi sei anni di applicazione delle disposizioni emanate nel 1948, si è avuto modo di constatare come le provvidenze in parola rispondano effettivamente a quelle esigenze d'ordine non solo culturale ed artistico, ma

anche sociale, che determinarono l'intervento dello Stato a favore delle attività teatrali e musicali non facenti capo agli Enti autonomi lirici, i quali già fruivano di altre particolari provvidenze (decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538).

Nel campo della lirica, oltre ad una media di 1100 spettacoli all'anno, con larga parte sia del nuovo repertorio, soprattutto nazionale, sia di nuovi allestimenti per riesumazioni di opere storicamente importanti, sono state sovvenzionate le stagioni liriche all'estero, con notevoli vantaggi anche per l'economia del Paese, in conseguenza dell'introito di valuta estera, del richiamo turistico e della crescente richiesta di artisti, collaboratori e tecnici, per il progressivo affermarsi della lirica italiana oltre i confini.

Importante è anche il numero delle manifestazioni concertistiche che si svolgono col sussidio dell'integrazione statale: da 120 a 130 sono le istituzioni che ricevono annualmente contributi di varia entità, per un complesso di esecuzioni musicali pubbliche che si avvicina a 2.000, il che ha consentito di dare un sempre maggiore sviluppo all'importante

funzione culturale e sociale delle attività concertistiche, soprattutto nell'ambito dei centri medi e minori del Paese.

Oltre alle stagioni concertistiche ordinarie regolari contributi integrativi sono stati anche concessi a manifestazioni di breve durata, ma di importanza tradizionale e storica.

Di particolare importanza sono state infine le provvidenze a favore del teatro drammatico, mediante contributi a favore delle compagnie primarie di prosa, a teatri stabili ed a compagnie secondarie, e mediante altre forme d'intervento, quali gli aiuti speciali per favorire la diffusione del repertorio nazionale, la riduzione sui prezzi dei biglietti ferroviari per i lavoratori dello spettacolo, il finanziamento di *tournées* teatrali all'estero, ecc.

È stato in tal modo possibile assicurare nel periodo di vigore della legge sopracitata l'utilizzazione pressoché integrale delle nu-

merose categorie di lavoratori interessate alla vita del teatro, opportunamente sorreggendo questo settore di così alto interesse artistico, culturale e sociale che attraversa oggi, in tutti i Paesi, un periodo quanto mai difficile e delicato.

Appare da ciò evidente la necessità di evitare una sospensione delle provvidenze statali, sia pure di breve durata, la quale provocherebbe la dispersione degli stessi cospicui risultati finora conseguiti.

Disposizioni particolari (articoli 2 e 3) riflettono rispettivamente i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le riduzioni tariffarie sui viaggi dei lavoratori dello spettacolo e dei trasporti dei materiali scenici, e la proroga al 30 giugno 1955, in armonia con la durata delle altre provvidenze sopra indicate, dell'abbuono previsto dalla legge 29 dicembre 1949, n. 959, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1955.

Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

ART. 2.

Sul fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonché per i trasporti dei materiali scenici.

ART. 3.

L'abbuono, di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso fino al 30 giugno 1955.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.